

STATUTO CREA CREDI CAMBIA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di promozione sociale denominata: "Crea, Credi, Cambia - APS", operante senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno in via del Commercio n. 210. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

La durata dell'Associazione è 20 anni, fatto salvo lo scioglimento al verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e tra queste in particolare:

A) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;

B) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

C) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

D) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. Far cogliere alla collettività, in tutte le forme culturali possibili, i valori intrinseci del motto "Crea, Credi, Cambia" che in sintesi sollecitano all'azione tutti coloro che vogliono cambiare e migliorare lo stato delle cose
2. Organizzare formazione manageriale indirizzata a giovani del territorio Piceno, ma anche nazionale, finalizzata a far tradurre in iniziative imprenditoriali e sociali la dicitura "Crea, Credi, Cambia"
3. Realizzare convegni, eventi, scrivere articoli, documenti, libri nei quali enfatizzare quanto l'applicazione del motto "Crea, Credi, Cambia" possa tradursi in valori importanti utili a migliorare la società e a sollecitare singoli individui o entità giuridiche ad intraprendere, creare e cambiare le situazioni per rendere più propizia la vita di tutti
4. Diffondere cultura imprenditoriale nelle componenti di creatività, innovazione, cambiamento attraverso saggi, testimonianze, esempi.
5. Diffondere una cultura politica intesa come crescita dell'individuo in quanto tale è la volontà dello stesso a volersi impegnare in iniziative sociali e nel sociale

6. Diffondere le peculiarità del territorio Piceno nel Mondo così come acquisire testimonianze di persone (in qualche modo legate al territorio Piceno) che hanno maturato esperienze significative nel Mondo o hanno divulgato, nel Mondo, i valori, gli usi e le tradizioni del Piceno.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è rimborsabile dall'Associato stesso in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso, di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione 15 giorni prima dell'adunanza assembleare.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) Associazioni di Promozione sociale.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale membri dell'Associazione.

Gli Associati si distinguono in:

- 1) Associati Fondatori: i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- 2) Associati Ordinari: i membri dell'Associazione diversi dai Fondatori.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro un mese dalla richiesta di ammissione ed annotata nel libro degli associati. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione: - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, tramite mail, con conferma di ricezione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci e la decadenza sono deliberate dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essergli contestati per iscritto consentendo così allo stesso la facoltà di comunicare, entro 10 gg dalla comunicazione degli

addebiti, e sempre per iscritto, eventuali ragioni a propria difesa. Il Consiglio Direttivo delibera sull'esclusione alla prima riunione successiva alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico scientifico (CTS) (se nominato)
- l'Organo di Controllo (qualora si superino i limiti previsti dall'art. 30 e 31 della Legge 117/2017) (se nominato)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega sottoscritta dal socio delegante che va tenuta agli atti con riferimento al verbale della riunione; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, con eventuale post sui canali chiusi dei social media dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione (la seconda convocazione deve essere proposta almeno 24 (ventiquattro) ore successive la prima convocazione), ed è diffuso almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità e/o la necessità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto degli associati.

Le modifiche dello statuto e la deliberazione dello scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio sono argomenti propri di un'Assemblea straordinaria.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci, in proprio o per delega, intervenuti con diritto di voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea delibera in sede ordinaria di :

- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti,
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni,
- consuntiva e preventiva del consiglio direttivo,
- eleggere i membri del consiglio direttivo,
- eleggere i membri dell'organo di controllo (se istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge),
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo,
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione,
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto,
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno,
- approvare e revisionare l'eventuale regolamento interno di gestione (quote associative, rimborsi spese, assegnazione incarichi ecc.).

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro dieci giorni precedenti la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere sono cumulabili tra loro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti o, in caso di mancanza, il Consiglio direttivo coopta un socio fermo restando la ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva,; il socio così nominato rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un tesoriere;
- nomina il Comitato tecnico scientifico (CTS) (se ritenuto opportuno)
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- propone l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- cura il perseguimento delle linee di indirizzo dell'attività annuale stabilite dall'Assemblea;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail comunicata a ciascun consigliere o, in alternativa e previo consenso, attraverso l'utilizzo di mezzi telematici ausiliari, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri,

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente o, se non ci fossero le condizioni, convocare l'Assemblea per la nomina di nuovi consiglieri

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art 18 Comitato Tecnico Scientifico

Il consiglio direttivo può nominare un comitato tecnico scientifico (CTS) fino a 10 membri con compiti di consulenza programmatica ed orientamento. Alcuni membri possono essere aggiunti per specifici progetti. Il CTS è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo.

Il CTS svolge un ruolo consultivo di elaborazione degli obiettivi strategici, espressi dall'Associazione tramite il Consiglio direttivo, in ipotesi concrete di iniziative comunque da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso.

Nel caso di progetti formativi ipotizzati dal consiglio direttivo il CTS predispose il programma degli argomenti da trattare e suggerisce i formatori più adeguati allo scopo.

Il CTS inoltre suggerisce al Consiglio direttivo, per la sua approvazione, l'implementazione di diverse iniziative che rispondano alle finalità stesse dell'Associazione.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 esercita inoltre la revisione legale dei conti.

Il componente dell'Organo di Controllo, redige verbali periodici e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

I libri obbligatori dell'associazione sono:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme